Gazzetta ufficiale

L 305

42° anno

delle Comunità europee

30 novembre 1999

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2514/1999 della Commissione, del 29 novembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 2515/1999 della Commissione, del 29 novembre 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	3
Regolamento (CE) n. 2516/1999 della Commissione, del 29 novembre 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	5
Regolamento (CE) n. 2517/1999 della Commissione, del 29 novembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	7
Regolamento (CE) n. 2518/1999 della Commissione, del 29 novembre 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	10
Regolamento (CE) n. 2519/1999 della Commissione, del 29 novembre 1999, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare	12
Regolamento (CE) n. 2520/1999 della Commissione, del 29 novembre 1999, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare	15
Regolamento (CE) n. 2521/1999 della Commissione, del 29 novembre 1999, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare	19
Regolamento (CE) n. 2522/1999 della Commissione, del 29 novembre 1999, relativo	22

1 (segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
Consiglio	
1999/778/CE:	
	25
Protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il Governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra	26
Commissione	
1999/779/CE:	
Decisione della Commissione, del 3 febbraio 1999, relativa a un aiuto di Stato concesso dall'Austria sotto forma di un'esenzione fiscale applicabile al vino e ad altre bevande fermentate in caso di vendita diretta al consumatore sul luogo di produzione [notificata con il numero C(1999) 325]	27
*	Consiglio 1999/778/CE: * Decisione del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra Protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il Governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra Commissione 1999/779/CE: * Decisione della Commissione, del 3 febbraio 1999, relativa a un aiuto di Stato concesso dall'Austria sotto forma di un'esenzione fiscale applicabile al vino e ad altre bevande fermentate in caso di vendita diretta al consumatore sul luogo di

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2514/1999 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1999

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1999.

⁽¹) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. (²) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	81,0
	204	59,5
	999	70,3
0707 00 05	052	158,7
	628	134,8
	999	146,8
0709 90 70	052	92,0
	999	92,0
0805 20 10	204	63,2
	999	63,2
0805 20 30, 0805 20 50,		
0805 20 70, 0805 20 90	052	51,3
	999	51,3
0805 30 10	052	55,9
	528	77,3
	600	71,7
	999	68,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	90,7
	052	65,1
	060	34,4
	400	84,2
	404	71,4
	804	26,8
	999	62,1
0808 20 50	052	148,2
	064	60,2
	400	91,2
	999	99,9

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2515/1999 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1999

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 3,

- considerando che, a norma dell'articolo 3 del regola-(1) mento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi:
- considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della (2) Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 (4), reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico

- delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;
- considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;
- considerando che le misure previste dal presente regola-(4) mento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/ 92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1999.

GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1. GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23. GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	129,00
Rotture di riso (1006 40)	28,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2516/1999 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1999

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/ 98 (2), in particolare l'articolo 10,

- considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;
- considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della (2) Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (4), reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigio-

- namento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 (6), sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;
- considerando che l'applicazione delle suddette modalità (3) all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;
- considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/ 92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1999.

GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6. GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6. GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37. (6) GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

		Importo dell'aiuto Destinazione		
	Prodotto (codice NC)			
		Azzorre	Isola di Madera	
Riso lavorato (1006 30)		129,00	129,00	

REGOLAMENTO (CE) N. 2517/1999 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1999

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

- considerando che, a norma dell'articolo 13 del regola-(1) mento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;
- (3) considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (3) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;
- considerando che esistono possibilità di esportazione di (4) un quantitativo pari a 6 371 t di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/1999 (5), che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;
- (5) considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di

cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

- considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;
- considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;
- considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;
- considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;
- considerando che, per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione;
- considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 6 371 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º dicembre 1999.

GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4. GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11. GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2. GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1999.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

(EUR/t) (EUR/t)

		, , ,			, , ,
Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	101,00	1006 30 65 9900	01	127,00
1006 20 11 9000	01	101,00	1000 30 03 7700	04	121,00
1006 20 15 9000	01	101,00			121,00
1006 20 17 9000	—		1006 30 67 9100	05	121,00
1006 20 17 9000	01	101,00	100/ 20/7 0000		
1006 20 92 9000	01	101,00	1006 30 67 9900	_	_
1006 20 94 9000	01	101,00	1006 30 92 9100	01	127.00
1006 20 98 9000	—	101,00	1000 30 72 7100	02	121,00 (2)
1006 20 38 3000	01	101,00		03	126,00 (2)
1006 30 21 9000	01	101,00		04	121,00
1006 30 25 9000	01	101,00		05	121,00
1006 30 27 9000	01				•
1006 30 27 9000	01	101,00	1006 30 92 9900	01	127,00
1006 30 42 9000	01	101,00		04	121,00
1006 30 46 9000	01	101,00	1006 30 94 9100	01	127.00
1006 30 48 9000	—	101,00	1000 30 94 9100	02	127,00 121,00 (²)
1006 30 48 9000	01	127,00		03	121,00 (-) 126,00 (2)
1000 30 01 9100	02	127,00 121,00 (²)		04	120,00 ()
	03	126,00 (2)		05	121,00
	04	121,00		0)	121,00
	05	121,00	1006 30 94 9900	01	127,00
1006 30 61 9900	01	127,00		04	121,00
1000 30 01 3300	04	121,00	100/000/0100		4.7.00
1006 30 63 9100	01	127,00	1006 30 96 9100	01	127,00
1000 30 03 7100	02	121,00 (2)		02	121,00 (2)
	03	126,00 (2)		03	126,00 (2)
	04	121,00		04	121,00
	05	121,00		05	121,00
1006 30 63 9900	01	127,00	1006 30 96 9900	01	127,00
1000 90 09 7700	04	121,00	1000 30 70 7700	04	121,00
1006 30 65 9100	01	127,00			•
1000 00 00 0100	02	121,00 (2)	1006 30 98 9100	05	121,00
	03	126,00 (2)	1006 30 98 9900		
	04	121,00	1000 30 98 9900	_	_
	05	121,00	1006 40 00 9000	_	_
	<u> </u>	1 22,00	2000 .0 00 / 500		

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

Per le destinazioni seguenti:

01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo globale di 2 923 t di riso equivalente lavorato,

02 le zone I, II, III, VI, a esclusione della Turchia,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo globale di 1 000 t.

05 Ceuta e Melilla, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo globale di 714 t

⁽²⁾ Per il riso delle destinazioni 02 e 03, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 1734 t.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2518/1999 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1999

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- il regolamento (CE) n. 1926/1999 della Commissione (3), ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;
- sulla base delle informazioni di cui la Commissione (2) attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per le nocciole con guscio, le noci comuni con guscio, le uve da tavola e le mele;
- di conseguenza, è opportuno fissare per i titoli del (3) sistema B, la cui domanda è stata presentata tra il 16 settembre e il 15 novembre 1999, per le nocciole con

guscio, le noci comuni con guscio, le uve da tavola e le mele, un tasso delle restituzioni applicabile inferiore al tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 chiesti tra il 16 settembre e il 15 novembre 1999, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1999.

⁽¹) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12. (²) GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29. (³) GU L 238 del 9.9.1999, pag. 20.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del sistema B richiesti tra il 16 settembre e il 15 novembre 1999

Prodotto	Destinazione o gruppo di destinazione	Percentuale di rilascio delle quantità richieste	Tasso della restituzione (in EUR/t peso netto)
Pomodori	A01	100 %	20,0
Mandorle senza guscio	A01	100 %	50,0
Nocciole con guscio	A01	100 %	45,5
Nocciole senza guscio	A01	100 %	114,0
Noci comuni con guscio	A01	100 %	69,1
Arance	F01, F02, F05	100 %	50,0
Limoni	A01	100 %	35,0
Uve da tavola	A01	100 %	23,4
Mele	F01	100 %	37,2
	F02	100 %	28,8
	F03, F04	100 %	46,2
Pesche e pesche noci	A21	100 %	27,0

REGOLAMENTO (CE) N. 2519/1999 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1999

relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (¹), in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue:

- il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
- (2) in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero bianco ad una serie di beneficiari;
- (3) occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario (²). È necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. (2) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

- 1. Azione n.: 636/97
- 2. **Beneficiario** (²): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland. Tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
- 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario
- 4. Paese di destinazione: Haiti
- 5. Prodotto da mobilitare: zucchero bianco
- 6. Quantitativo totale (t nette): 84
- 7. Numero di lotti: 1
- 8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (5) (9): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V. A.1]
- 9. Condizionamento (7) (8): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1. b, 2. b e B.4]
- 10. Etichettura o marcatura (6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V. A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
- 11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio: zucchero A o B [lettere e) e f)]
- 12. Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco
- 13. Stadio di consegna alternativo: —
- 14. a) Porto d'imbarco:
 - b) Indirizzo di carico: —
- 15. Porto di sbarco: —
- 16. Luogo di destinazione:
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
- 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
 - 1° termine: dal 17.1 al 6.2.2000
 - 2° termine: dal 31.1 al 20.2.2000
- 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
 - 1º termine: -
 - 2° termine: –
- 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
 - 1° termine: 14.12.1999
 - 2° termine: 4.1.2000
- 20. Importo della garanzia d'offerta: 15 EUR/t
- 21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (¹): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
- 22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile per lo zucchero bianco il 19.11.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 2436/1999 della Commissione (GU L 297 del 18.11.1999, pag. 3)

Note:

ΙT

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65], Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
- (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
 - Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

 certificato sanitario.
- (6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (8) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
 - Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
 - Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
 - Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di altra sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (°) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU L 246 del 27.9.1977, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96 (GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16).

REGOLAMENTO (CE) N. 2520/1999 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1999

relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (¹), in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
- in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari;
- (3) occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario (²). È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano;
- (4) per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di

mobilitare olio di colza oppure olio di girasole. I lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che, per il lotto A, esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo

Per il lotto A, le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. (2) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

LOTTO A

1. Azione n.: 267/98

IT

- 2. **Beneficiario** (²): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland. Tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: (31-70) 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
- 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario
- 4. Paese di destinazione: Burkina Faso
- 5. Prodotto da mobilitare: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
- 6. Quantitativo totale (t nette): 34
- 7. Numeri di lotti: 1
- 8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (4) (6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.1.a) o b)]
- 9. Condizionamento (7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
- 10. Etichettatura o marcatura (5): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
- 11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
- 12. Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco
- 13. Stadio di consegna alternativo: —
- 14. a) **Porto d'imbarco:**
 - b) Indirizzo di carico: —
- 15. Porto di sbarco: —
- 16. Luogo di destinazione:
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
- 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
 - 1° termine: dal 17.1 al 6.2.2000
 - 2º termine: dal 7 al 27.2.2000
- 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
 - 1º termine: -
 - 2° termine: –
- 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
 - 1° termine: 14.12.1999
 - 2° termine: 4.1.2000
- 20. Importo della garanzia d'offerta: 15 EUR/t
- 21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (¹): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
- 22. Restituzione all'esportazione: —

LOTTO B

1. Azione n.: 265/98

IT

- 2. **Beneficiario** (²): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland. Tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: (31-70) 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
- 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario
- 4. Paese da mobilitare: India
- 5. Prodotto da mobilitare: olio di soia raffinato
- 6. Quantitativo totale (t nette): 45
- 7. Numero di lotti: 1
- 8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (4) (8): —
- 9. Condizionamento (7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
- 10. Etichettatura o marcatura (5): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
- 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità
- 12. Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco
- 13. Stadio di consegna alternativo: —
- 14. a) Porto d'imbarco
 - b) Indirizzo di carico: —
- 15. Porto di sbarco: —
- 16. Luogo di destinazione:
 - porto di magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
- 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
 - 1° termine: dal 17.1 al 6.2.2000
 - 2° termine: dal 31.1 al 20.2.2000
- 18. Periodo o data allo stadio per la consegna allo stadio alternativo:
 - 1º termine: -
 - 2° termine: —
- 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
 - 1º termine: 14.12.1999
 - 2° termine: 4.1.2000
- 20. Importo della garanzia d'offerta: 15 EUR/t
- 21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (¹): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
- 22. Restituzione all'esportazione: —

Note

IT

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65], Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
- (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

 certificato sanitario.
- (5) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (6) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (7) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere un contenuto netto massimo di 15 tonnellate).

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione como indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di altra sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

- (8) Olio di soia raffinato conforme alle seguenti caratteristiche:
 - aspetto chiaro e brillante a temperatura ambiente,
 - acqua e sostanze volatili: non oltre lo 0,2 % m/m,
 - impurezze insolubili: non oltre lo 0,05 % m/m,
 - acidi grassi liberi: non oltre lo 0,1 % espresso in alcido oleico,
 - colore, Lovibond 5 1/4" (rosso/giallo): massimo 1,5/15,
 - saponi: 0,005 % m/m,
 - assenza di odori e sapori estranei,
 - numero di perossidi: inferiore a 2 mEq di ossigeno attivo/kg d'olio,
 - peso specifico a 20 °C: 0,919-0,925 g/cm³,
 - indice di rifrazione a 40 °C: 1,466-1,470,
 - numero di iodio (Wijs): 125-140 g/100 g.

REGOLAMENTO (CE) N. 2521/1999 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1999

relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (¹), in particolare l'articolo 24 paragrafo 1 lettera b), considerando quanto segue:

- il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
- (2) in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;
- (3) occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario (²); è necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. (2) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

LOTTO A

- 1. **Azione n.:** 637/97 (A1); 701/97 (A2)
- 2. **Beneficiario** (²): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland. Tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
- 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario
- 4. Paese di destinazione: Haiti

IT

- 5. Prodotto da mobilitare: latte scremato in polvere vitaminizzato
- 6. Quantitativo totale (t nette): 119
- 7. Numero di lotti: 1 in 2 partite (A1: 60 tonnellate; A2: 59 tonnellate)
- 8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (5): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [I.B.1]
- 9. Condizionamento (7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [6.3 A e B.2]
- 10. Etichettura o marcatura (6): GU C 114 de 29.4.1991, pag. 1 [I.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
- 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità

La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura

- 12. Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco
- 13. Stadio di consegna alternativo: —
- 14. a) Porto d'imbarco:
 - b) Indirizzo di carico: —
- 15. Porto di sbarco: —
- 16. Luoogo di destinazione:
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
- 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
 - 1º termine: dal 17.1 al 6.2.2000
 - 2° termine: dal 31.1 al 20.2.2000
- 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
 - 1º termine: -
 - 2° termine: —
- 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
 - 1º termine: 14.12.1999
 - 2° termine: 4.1.2000
- 20. Importo della garanzia d'offerta: 20 EUR/t
- 21. **Indirizzo cui inviare le offerte** (¹): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
- 22. **Restituzione all'esportazione** (*): restituzione applicabile il 23.11.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 2283/1999 della Commissione (GU L 279 del 29.10.1999, pag. 32)

Note:

ΙT

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65], Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50]
- (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il regolamento (CE) n. 259/98 (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
 - Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documento seguenti:
 - certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo;
 - certificato veterinario rilaciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto I.A.3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (7) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
 - Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficario.
 - Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
 - Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 2522/1999 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1999

relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (¹), in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue:

- il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
- (2) in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;
- (3) occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario (²). È necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. (2) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

- 1. Azione n.: 706/97 (A1); 264/98 (A2)
- 2. **Beneficiario** (²): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland. Tel. (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
- 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario
- 4. Paese di destinazione: A1: Haiti; A2: Nicaragua
- 5. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 9900 o 1006 30 94 9900 o 1006 30 96 9900 o 1006 30 98 9900)
- 6. Quantitativo totale (t nette): 1 347
- 7. Numero di lotti: 1 in 2 partite (A1: 1 252 tonnellate; A2: 95 tonnellate)
- 8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (5): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.1.f.]
- 9. Condizionamento (7) (8): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0.A 1.c, 2.c e B.6]
- 10. Etichettura o marcatura (6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: A1: francese; A2: spagnolo
 - Diciture complementari: —
- 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità
- 12. Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco
- 13. Stadio di consegna alternativo: —
- 14. a) Porto d'imbarco:
 - b) Indirizzo di carico: —
- 15. Porto di sbarco: —
- 16. Luogo di destinazione:
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
- 17. Periodo o data ultima per la consegna alla stadio previsto:
 - 1° termine: dal 17.1 al 6.2.2000
 - 2° termine: dal 31.1 al 20.2.2000
- 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
 - 1º termine: –
 - 2º termine: –
- 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
 - 1° termine: 14.12.1999
 - 2° termine: 4.1.2000
- 20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t
- 21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (¹): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Tlx: 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
- 22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 30.11.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 2300/1999 della Commissione (GU L 280 del 30.10.1999, pag. 15)

Note

ΙT

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65], Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
- (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nelle Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il regolamento n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato. Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente: — certificato fitosanitario.
 - certificato di fumigazione (i cereali/derivativi di cereali devono essere sottoposti a fumigazione, prima delle spedizione, mediante fosfuro di magnesio (min. 2gr/m³) per alemno cinque giorni dall'applicazione del fumigante all'operazione di sfiatamento. La relativa certificazione deve essere disponibile al momento della spedizione),
 - A2: il certificato di radioattività e il certificato di origine devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica nel paese d'origine della merce.
- (6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (8) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
 - Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
 - Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
 - Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 1999

concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

(1999/778/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in collegamento con la prima frase del primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 300 e l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (1),

considerando che occorre approvare il protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, è approvato in nome della Comunità.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo, al fine di impegnare la Comunità, e a procedere alla notifica di cui all'articolo 4 di detto protocollo (*).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti dei servizi veterinari degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel sottogruppo veterinario istituito ai sensi dell'articolo 2 del protocollo. La posizione della Comunità nell'ambito del comitato misto in merito alle raccomandazioni del sottogruppo veterinario è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1999.

Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ

^(*) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretario generale del Consiglio.

PROTOCOLLO SULLE QUESTIONI VETERINARIE

aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il Governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IT

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLE ISOLE FÆRØER,

dall'altra,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 6 dicembre 1996 (in prosieguo denominato «l'accordo»),

desiderose di consolidare ed estendere le relazioni economiche esistenti tra la Comunità europea e le isole Færøer e di assicurare, nel rispetto di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armonioso degli scambi tra le parti,

ricordando l'impegno delle parti di applicare la normativa veterinaria in maniera non discriminatoria e di non introdurre alcuna nuova misura che abbia l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi;

riaffermando il loro impegno a rispettare i diritti e i doveri derivanti dall'accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie,

desiderando assicurare che gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità e le isole Farøer si svolgano in modo da salvaguardare la sanità pubblica e la salute degli animali,

- considerando che, a tale scopo, i suddetti scambi si dovranno svolgere secondo la normativa comunitaria nel settore veterinario;
- (2) considerando che di conseguenza l'accordo deve essere completato con il presente protocollo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le isole Farøer si impegnano ad applicare la normativa comunitaria del settore veterinario, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

- I. Misure di lotta/notifica delle malattie.
- Salute animale: scambi e immissione sul mercato (esclusi i paesi terzi).

- III. Misure di protezione della salute animale per i prodotti animali (salvo per quanto riguarda la normativa paesi terzi che è prevista al punto VI).
- IV. Misure di protezione della salute pubblica: norme di immissione sul mercato (salvo per quanto riguarda la normativa paesi terzi che è prevista al punto VI).
- V. Ormoni, residui, BST, zoonosi, rifiuti animali, alimenti medicinali.
- VI. Importazioni provenienti dai paesi terzi.
- VII. Controllo, identificazione degli animali, assistenza reciproca.
- VIII. Zootecnia (comprese le disposizioni nei confronti dei paesi terzi).
 - IX. Benessere degli animali.
 - X. Questioni istituzionali.

Articolo 2

Un elenco delle disposizioni comunitarie nel settore veterinario da applicare alle isole Farøer, nonché le relative modalità di applicazione, sono stabiliti dal comitato misto di cui all'articolo 31 dell'accordo.

Nell'ambito del comitato misto è costituito un sottogruppo veterinario che esamina periodicamente l'evoluzione della normativa comunitaria applicabile alle isole Farøer. All'occorrenza, il sottogruppo formula raccomandazioni al comitato misto per adeguare o aggiornare dette disposizioni.

Articolo 3

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

Articolo 4

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica dell'avvenuto completamento di tali procedure ad opera delle parti contraenti.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in danese, olandese, inglese, faerøse, francese, finlandese, tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo e svedese, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1999

relativa a un aiuto di Stato concesso dall'Austria sotto forma di un'esenzione fiscale applicabile al vino e ad altre bevande fermentate in caso di vendita diretta al consumatore sul luogo di produzione

[notificata con il numero C(1999) 325]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(1999/779/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 92 e 93,

visto l'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, in particolare l'articolo 144, lettera a) e l'articolo 149, nonché la decisione della Commissione, adottata il 24 luglio 1998 in virtù dell'articolo 149, recante misure transitorie a favore dell'Austria riguardanti esenzioni fiscali per il vino e altre bevande fermentate,

dopo aver invitato le parti interessate a formulare le loro osservazioni, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE,

considerando quanto segue:

I

Su richiesta della Commissione del 21 marzo 1996, l'Austria ha comunicato, con lettera del 30 maggio 1996, informazioni su un regime nazionale d'esenzione fiscale applicabile a determinate bevande. Con lettera del 19 luglio 1996, l'Austria ha trasmesso complementi di informazione nel quadro della procedura d'esame ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE.

La misura in questione prevede un'esenzione dall'imposta sulle bevande per il vino (sottovoci 2204 21 e 2204 29 della tariffa doganale comune) e altre bevande fermentate (sottovoce 2206 00 della tariffa doganale comune) in caso di vendita diretta al consumatore sul luogo di produzione (vendita nell'azienda). L'accisa sulle bevande alcoliche ammonta generalmente al 7,58 % del prezzo al dettaglio (10 %, IVA esclusa).

L'esenzione dall'imposta sulle bevande è prevista dalla Finanzausgleichsgesetz del 1993 (legge austriaca sulla perequazione finanziaria, riguardante la ripartizione dei proventi delle

imposte tra Stato federale, Länder e comuni), modificata da ultimo nel 1997, che autorizza i Länder e i comuni ad applicare l'accisa sulle bevande tranne nel caso di vendite nell'azienda di vino e altre bevande fermentate. Per quanto riguarda la definizione dei prodotti che possono beneficiare della suddetta esenzione, la Finanzausgleichsgesetz rinvia alla Umsatzsteuergesetz (legge riguardante l'imposta sul fatturato) del 1994, le cui disposizioni sono state incorporate nella legislazione dei Länder e dei comuni delle regioni vitivinicole dell'Austria (ad esempio: Steiermärkisches Getränke- und Speiseabgabengesetz 1993, Oberösterreichische Gemeinde-Getränkesteuergesetz-Novelle 1993, Salzburger Getränkesteuergesetz 1993, Getränkesteuerverordnung der Stadt Salzburg, Niederösterreichisches Getränke- und Speiseeissteuergesetz 1992, Getränkesteuerverordnung der Stadt Wien 1992).

Il regime era già in vigore prima dell'adesione dell'Austria all'Unione europea ed è stato regolarmente applicato a decorrere dall'adesione stessa.

IJ

Con lettera del 20 novembre 1996, la Commissione ha comunicato all'Austria la propria decisione di avviare riguardo alla misura in questione la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e la Commissione ha invitato gli Stati membri e le altre parti interessate a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi (¹).

Nella sua decisione, la Commissione ha espresso dubbi circa la compatibilità della misura con il mercato comune. In particolare, essa ha precisato che il regime in questione può costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune in quanto risponde ai criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE senza che siano ad esso applicabili le deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. Inoltre la misura in questione non può essere neppure considerata un regime di aiuto «esistente» ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto non è stata notificata in conformità con l'articolo 144 dell'atto d'adesione.

⁽¹⁾ GU C 82 del 14.3.1997, pag. 9.

Nessuna osservazione è stata trasmessa da altri Stati membri o da terzi interessati a seguito della pubblicazione della decisione. L'Austria ha espresso il proprio parere in merito con lettere del 21 e 31 gennaio 1997 e comunicato ulteriori osservazioni con lettere del 5 e 22 dicembre 1997.

IT

Il 24 luglio 1998, in applicazione dell'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione e secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio, del 22 settembre 1996, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2), la Commissione ha deciso quanto segue: «L'Austria può mantenere fino al 31 dicembre 1998 le disposizioni esistenti previste da diverse leggi austriache, in base alle quali i produttori di vino e di altre bevande fermentate sono esentati dall'imposta sulle bevande in caso di vendita diretta al consumatore sul luogo di produzione» (3). Il termine per l'applicazione dell'articolo 149 era originariamente fissato al 31 dicembre 1997, ma è stato prorogato al 31 dicembre 1998 dal regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (4), secondo la procedura prevista all'articolo 149, paragrafo 2.

Nei considerando della suddetta decisione si rileva che il regime dell'Austria mira a promuovere lo sviluppo della viticoltura nelle piccole e piccolissime aziende situate in regioni frontaliere o in zone svantaggiate dal punto di vista delle condizioni di produzione. L'Austria è stata quindi autorizzata a mantenere temporaneamente l'esenzione fiscale in questione al fine di agevolare la transizione del settore alle corrispondenti organizzazioni comuni dei mercati in forza del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (6), e del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/96 della Commissione (8).

La presente decisione verte pertanto sulla compatibilità della misura di cui trattasi con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Infatti, a decorrere dal 1º gennaio 1999, il regime proposto non può più essere considerato una misura transitoria e ricade quindi nel campo d'applicazione di dette disposizioni.

Ш

Per quanto riguarda la natura giuridica della misura in questione, le autorità austriache fanno rilevare che l'esenzione fiscale era già in vigore prima dell'adesione dell'Austria all'Unione europea. Anche sotto il profilo formale sarebbe quindi errato e fuorviante classificarla fra le nuove misure e invitare gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare osservazioni al riguardo.

Secondo le autorità austriache, se la Commissione ritiene che le differenze di tassazione tra l'Austria e gli altri Stati membri provocano una distorsione delle condizioni di concorrenza che

è necessario eliminare, la procedura più adeguata è quella prevista all'articolo 101 del trattato CE, che dispone l'avvio di consultazioni con gli altri Stati membri.

Inoltre l'Austria contesta il fatto che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.

Essa dovrebbe essere invece considerata una misura di carattere generale e in alcun modo selettiva. Si tratta di una normale misura fiscale destinata al settore agricolo, del tutto giustificata a motivo della sua finalità e della sua collocazione nel sistema tributario, che del resto non lascia alcun margine discrezionale agli organi esecutivi.

È inoltre estremamente improbabile che detta misura, che si limita a riflettere la struttura tradizionale del consumo, possa generare una distorsione delle condizioni di concorrenza. A tale riguardo le autorità austriache fanno osservare che un'imposta sulle bevande come quella considerata esiste solo in Austria ed ha esclusivamente rilevanza nazionale, in quanto non viene applicata a prodotti destinati agli scambi transfrontalieri. I viticoltori austriaci ammessi a fruire dell'esenzione fiscale in caso di vendita diretta nell'azienda vengono così equiparati ai produttori degli altri paesi della Comunità, in cui non esistono accise sulle bevande.

L'Austria sostiene inoltre che la misura in esame presenta i requisiti per essere ammessa a beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in base al quale possono essere autorizzati aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Secondo quanto affermato dalle autorità austriache, la misura di cui trattasi riguarda oltre 7 000 piccole e piccolissime aziende vitivinicole situate in regioni svantaggiate o transfrontaliere. Tali aziende si trovano in una precaria situazione economicofinanziaria e spesso non sono in grado di scaricare sul consumatore l'imposta sulle bevande.

Le autorità austriache contestano l'affermazione secondo la quale la misura proposta è in contrasto con le organizzazioni comuni dei mercati. Più che sul controllo dei prezzi, l'organizzazione comune nel settore vitivinicolo è incentrata su interventi quali l'estirpazione, lo stoccaggio, la produzione di succo d'uva e i regimi di importazione ed esportazione. Precedenti decisioni relative a misure di aiuto (ad esempio la decisione 93/155/CEE (9) della Commissione) fanno riferimento soprattutto ad azioni di questo tipo. L'effetto proibitivo delle organizzazioni comuni dei mercati dovrebbe essere limitato ai settori cui queste si applicano. A questo proposito l'Austria rinvia alla decisione 89/228/CEE della Commissione (10) relativa ad una misura italiana per la fissazione di un prezzo massimo per il mosto concentrato rettificato, che la Commissione riteneva contraria all'organizzazione comune di mercato. Pur riconoscendo che la fissazione di un prezzo massimo costituisce effettivamente un intervento dotato di un impatto significativo sul mercato, le autorità austriache reputano che un'azione di questo tipo non sia in alcun modo paragonabile ad un'esenzione fiscale economicamente e socialmente giustificata.

⁽¹) GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. (²) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

^(*) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32. (*) Procedura scritta E/1462/98. (*) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 12. (*) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. (*) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8. (*) GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16. (*) GU L 26 del 2.2.1996, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU L 61 del 13.3.1993, pag. 55. (10) GU L 94 del 7.4.1989, pag. 38.

IV

ΙT

Applicabilità della normativa in materia di aiuti di Stato

La misura in questione è applicabile al vino ottenuto da uve fresche delle sottovoci 2204 21 e 2204 29 della tariffa doganale comune, che rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87, e di altre bevande fermentate delle sottovoci 2206 00 della tariffa doganale comune, disciplinate dal regolamento (CEE) n. 827/68. Conformemente all'articolo 42 del trattato CE, le regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio di prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio. Il Consiglio, sulla base dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 822/87 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 827/68, ha deciso che gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati da detti regolamenti.

Natura giuridica dell'aiuto in esame

La qualifica di «regime di aiuto esistente» ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE è generalmente riconosciuta solo per le misure che la Commissione ha ufficialmente autorizzato o, qualora questa non si sia pronunciata entro due mesi a decorrere dalla regolare notifica della misura, dopo che l'introduzione della medesima le è stata comunicata dallo Stato membro.

Per quanto riguarda i regimi di aiuto esistenti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, l'articolo 144, lettera a), dell'atto di adesione dispone che «tra i regimi di aiuti in applicazione nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, unicamente quelli comunicati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE».

Il semplice fatto che, come affermano le autorità austriache, l'aiuto in questione esistesse sin da prima dell'adesione non è sufficiente per classificarlo come misura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE. Esso non faceva parte del pacchetto di misure previste nel quadro dell'articolo 144 dell'atto di adesione, comunicate dall'Austria alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995, né è stato notificato dalle autorità nazionali successivamente all'adesione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione ne ha appreso l'esistenza solo a seguito di una denuncia. Non essendo quindi assimilabile ad un aiuto «esistente» ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, alla misura in questione non è pertanto applicabile la disciplina giuridica prevista per detto tipo di aiuti.

Divieto di aiuti di Stato

A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

La misura in esame risponde ai suddetti criteri e deve quindi essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo summenzionato.

Aiuti concessi mediante risorse statali

L'esenzione dall'accisa sulle bevande, concessa per le vendite dirette di vini di uve fresche e di altre bevande fermentate sul luogo di produzione (vendite nell'azienda), comporta la rinuncia ad entrate fiscali che avrebbero dovuto altrimenti essere riscosse presso i produttori. Tale esenzione grava sul bilancio dei comuni e dei Länder austriaci riducendo il gettito fiscale e costituisce quindi una misura finanziata mediante risorse statali (1).

Quanto alla questione di stabilire se detta esenzione costituisca un aiuto diretto o indiretto, si rammenta che l'articolo 92, paragrafo 1, è applicabile anche agli aiuti indiretti. Nonostante le obiezioni formulate dalle autorità austriache, la misura in esame si configura tuttavia come un aiuto diretto, in quanto i suoi destinatari sono le stesse aziende agricole che traggono un vantaggio economico dall'esenzione fiscale.

Trattamento preferenziale concesso a determinate imprese

Beneficiano della misura in esame gli agricoltori che esercitano un'attività permanente. Vendendo i loro prodotti al consumatore direttamente sul luogo di produzione, le aziende interessate sono esentate dall'accisa sulle bevande, che ammonta generalmente al ±7,58 % del prezzo al dettaglio. Poiché l'esenzione si applica specialmente al vino di uve fresche e ad altre bevande fermentate, si deve concludere che la misura in questione favorisce determinate imprese e produzioni. Le autorità austriache non hanno contestato tale argomentazione.

Per quanto riguarda la selettività della misura, l'Austria ha riferito che alle autorità fiscali non è lasciato alcun margine discrezionale circa la facoltà di applicare o meno l'esenzione in parola. Ciò rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per escludere la selettività di una misura. Secondo la prassi generalmente seguita dalla Commissione, viene ritenuta selettiva qualsiasi misura che si discosti dal sistema fiscale generale dello Stato membro interessato, salvo se giustificata dalla logica del sistema stesso. Sono ammesse deroghe al regime generale solo se motivate da necessità di tipo economico o dall'esigenza di rendere più efficiente il sistema [cfr. le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione (2) e del 17 marzo 1993, causa 72/91, Sloman Neptun (3)].

Il regime fiscale austriaco prevede di norma che le vendite di bevande alcoliche al consumatore finale siano soggette all'accisa sulle bevande. L'esenzione concessa a un piccolo gruppo di aziende, che vendono al consumatore, direttamente sul luogo di produzione, vino e altre bevande fermentate, costituisce una deroga al regime fiscale generale. Detta esenzione non si applica al vino che il consumatore acquista da commercianti o dallo stesso produttore, ma al di fuori dell'azienda agricola. La Commissione non dispone di informazioni atte a dimostrare che l'esenzione fiscale in parola è giustificata dalla logica del sistema, né è a conoscenza di difficoltà tecniche che rendano impossibile la riscossione dell'imposta considerata.

⁽¹) Per la configurazione delle esenzioni fiscali come «aiuti di Stato», cfr. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 marzo 1994, causa 387/92, Banco Exterior de España, Racc. 1994, I, pag. 877.
(²) Racc. 1974, pag. 709.
(³) Racc. 1993, pag. 887.

Distorsione della concorrenza

Una misura di aiuto è tale da falsare la concorrenza se interviene in una relazione concorrenziale esistente o in via di costituzione tra talune imprese o produzioni e modifica artificialmente le condizioni di concorrenza. Come risulta dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris (1), il fatto che un aiuto di Stato rafforzi la posizione sul mercato di un'impresa è generalmente indice di una distorsione della concorrenza a scapito di altre imprese concorrenti.

Il vino ed altre bevande fermentate, venduti al consumatore direttamente nell'azienda di produzione, sono in concorrenza con il vino ed altre bevande fermentate proposti al medesimo consumatore nel commercio al dettaglio. Se una determinata categoria di prodotti fruisce di un'esenzione fiscale a detrimento di altri prodotti, le condizioni di concorrenza vengono falsate. Nel caso in esame, i produttori che vendono il vino direttamente nell'azienda beneficiano di un vantaggio concorrenziale pari al ±7,58 % del prezzo di vendita rispetto ai dettaglianti.

Nella lettera del 19 luglio 1996, le autorità austriache invocano una sentenza della Corte costituzionale austriaca del 27 novembre 1995 (2), dalla quale risulta che l'esenzione dall'accisa sulle bevande concessa a determinati produttori non è in contrasto con il principio della parità di trattamento tra produttori e commercianti, in quanto situazioni differenti giustificano una diversità di trattamento. Va tuttavia precisato che la suddetta sentenza fa riferimento al problema della discriminazione e non dell'esistenza di un aiuto di Stato e della compatibilità del medesimo con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE, per cui non ha rilevanza ai fini delle precedenti osservazioni.

Impatto sugli scambi tra gli Stati membri

Una misura incide sugli scambi intracomunitari se ostacola le importazioni provenienti da altri Stati membri o agevola le esportazioni verso altri Stati membri. Il criterio determinante è che, con l'introduzione di una determinata misura, l'evoluzione degli scambi intracomunitari sia o rischi di essere modificata.

Tra l'Austria ed altri Stati membri esistono scambi di vino ed altre bevande fermentate. Nelle seguenti tabelle sono indicate le importazioni ed esportazioni per l'anno 1997, ripartite in funzione degli Stati membri:

Esportazioni austriache di vino (sottovoci 2204 della tariffa doganale comune), in litri, verso talur (1997):		Importazioni austriache di vino (sottovoci 2204 21 e 2204 29 della tariffa doganale comune), in litri, da taluni Stati membri (1997):	
Paesi Bassi	334 111	Francia	4 470 800
Germania	12 943 617	Germania	3 592 229
Svezia	861 885	Italia	44 547 248
Italia	1 110 507	Spagna	3 899 658
Totale delle esportazioni verso altri Stati membri	14 513 937	Totale delle importazioni da altri Stati membri	57 475 859

Esportazioni austriache di altre bevande ferment 2206 00 della tariffa doganale comune), in litri, vo membri (1997):		Importazioni austriache di altre bevande ferment. 2206 00 della tariffa doganale comune), in litri, o membri (1997):	
Francia	5 335	Belgio-Lussemburgo	146 209
Germania	126 550	Germania	214 662
Svezia	150 938	Italia	135 789
Italia	1 751	Svezia	9 877
Totale delle esportazioni verso altri Stati		Totale delle importazioni da altri Stati	
membri	285 074	membri	3 904 775

Le bevande importate dall'Austria sono vendute al dettaglio. Esonerando il vino e altre bevande fermentate (in caso di vendita diretta al consumatore nell'azienda di produzione) da un'imposta applicabile ai vini e ad altre bevande fermentate importati da altri Stati membri e commercializzati al dettaglio, la misura in esame crea artificialmente una disparità di prezzo a scapito dei prodotti importati, che ovviamente non possono fruire dell'esenzione fiscale. Poiché le vendite nell'azienda rappresentano approssimativamente il 50 % delle vendite di vino complessivamente effettuate in Austria, la misura in questione incide sugli scambi tra gli Stati membri. Se questa non esistesse, è lecito ritenere che le importazioni austriache di vino e di altre bevande fermentate provenienti da altri Stati membri aumenterebbero, probabilmente a scapito delle vendite di analoghi prodotti locali.

⁽¹) Racc. 1980, pag. 2671, marginali 11 e 12. (²) B 1648/94.

Inoltre non è escluso che le aziende che beneficiano della misura in esame esportino in altri Stati membri e utilizzino l'agevolazione fiscale in modo da fruire di una sovvenzione incrociata per le loro esportazioni.

ΙT

L'Austria sostiene che la tassazione delle bevande va considerata come uno svantaggio concorrenziale per i produttori austriaci, in quanto in altri Stati membri non esistono imposte di questo tipo. Tuttavia tale argomento è poco convincente, in quanto i vini stranieri commercializzati in Austria sono soggetti all'accisa sulle bevande, contrariamente ai vini austriaci venduti in altri Stati membri. Inoltre, con la sentenza del 10 dicembre 1969 nelle cause congiunte 6 e 11-69, Banque de France (1), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che l'esistenza di un aiuto di Stato non può essere confutata sostenendo che uno Stato membro cerca di armonizzare i tassi d'imposta applicabili ai prodotti nazionali destinati all'esportazione con quelli vigenti in altri Stati membri. Tale principio si applica, mutatis mutandis, anche al caso in esame.

Deroghe al divieto relativo alla concessione di aiuti di Stato

In relazione al divieto sancito dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE sono previste le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

Articolo 92, paragrafo 2, del trattato CE

Tenuto conto della natura e della finalità della misura di aiuto, non sussistono le condizioni per l'applicazione della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 2, del trattato CE, che peraltro non è stata invocata dalle autorità austriache.

Articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE

L'articolo 92, paragrafo 3, definisce le condizioni alle quali un aiuto di Stato può essere considerato compatibile con il mercato comune. La compatibilità di un aiuto con le disposizioni del trattato deve essere esaminata dal punto di vista della Comunità, e non solo da quello dello Stato membro interessato. Per garantire il corretto funzionamento del mercato comune e rispettare l'obbligo sancito dall'articolo 3, lettera g), del trattato CE, le deroghe al divieto di aiuti di Stato, istituite dall'articolo 92, paragrafo 3, vanno interpretate in modo

Per quanto riguarda l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), si fa osservare che la misura non deve essere attuata solo in regioni la cui posizione concorrenziale, conformemente agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (2), possa essere considerata particolarmente svantaggiata rispetto alla Comunità nel suo insieme (prodotto interno lordo per abitante, misurato in termini di potere d'acquisto, inferiore al 75 % della media comunitaria).

Con riferimento all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), va rilevato che l'aiuto in esame non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse, né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia austriaca.

Inoltre la misura in questione non è finalizzata, né atta, al conseguimento degli obiettivi sanciti dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera d).

Le autorità austriache non hanno invocato l'applicabilità delle deroghe summenzionate.

Articolo 92, paragrafo 3, lettera c)

Conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la Commissione considera compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune inte-

Per giustificare la misura in esame, l'Austria si richiama all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), invocando l'estrema frammentazione della struttura produttiva delle aziende beneficiarie, la loro sfavorevole ubicazione geografica e la loro precaria situazione economicofinanziaria. Stando alle affermazioni delle autorità austriache, molte delle aziende in questione non sono in grado di far fronte alla pressione finanziaria esistente e, senza l'aiuto di cui trattasi, sarebbero costrette a cessare l'atti-

A norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la Commissione non può autorizzare aiuti di Stato che non agevolino lo sviluppo di talune produzioni o di talune regioni economiche, ma si limitino a mantenere lo status quo. L'aiuto in esame non è destinato, né atto, a generare miglioramenti strutturali, in quanto non esiste alcuna correlazione tra il vantaggio finanziario connesso con l'esenzione fiscale ed eventuali modifiche tecnicostrutturali delle aziende beneficiarie. Il vantaggio concorrenziale artificialmente conferito ai destinatari dell'aiuto è limitato alla durata dell'aiuto stesso. La misura in questione non agevola quindi lo sviluppo di una determinata attività o regione economica, ma costituisce piuttosto un aiuto al funzionamento destinato ad esentare le aziende beneficiarie da costi che queste dovrebbero normalmente sostenere. In linea di principio gli aiuti al funzionamento non sono compatibili con il mercato comune (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 maggio 1997, causa 278/95 P, Siemens, Racc. 1997, pag. I-2507).

Gli argomenti suesposti non sono in contrasto con il parere che la Commissione ha espresso nella decisione adottata sulla base dell'articolo 149 dell'atto di adesione, secondo il quale la misura in esame si configura come una misura transitoria che consenta ai beneficiari di adeguarsi alla nuova situazione giuridica ed economica. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato ĈE, la Commissione esige che l'aiuto sia inequivocabilmente finalizzato allo sviluppo di una determinata attività o regione economica. Non rispondendo a tale finalità, la misura in esame non è ammissibile alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

L'aiuto è quindi incompatibile con il mercato comune, in quanto non presenta i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, né soddisfa le condizioni per l'applicazione delle altre deroghe previste per le misure conformi ai criteri definiti all'articolo 92, paragrafo 1.

⁽¹) Racc. 1969, pag. 523, marginali 18-21. (²) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

Articolo 101 del trattato CE

ΙT

Qualora constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza, la Commissione applica una procedura speciale prevista dall'articolo 101 del trattato CE per porre rimedio alla situazione. L'Austria ritiene applicabile tale articolo e inadeguata la procedura prevista per gli aiuti di Stato avviata dalla Commissione. Tale argomentazione non può essere accolta dalla Commissione, in quanto, come già precisato, l'esenzione fiscale costituisce di per sé un aiuto di Stato. La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza sulla causa 73/73 (1), ha ritenuto che la modificazione unilaterale di un determinato aspetto dei costi di produzione in un dato settore economico può perturbare l'equilibrio esistente tra gli Stati membri, indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 99-102 del trattato CE, che istituiscono precise disposizioni intese ad eliminare distorsioni generiche, risultanti dalla diversità dei sistemi fiscali in vigore nei vari Stati membri.

L'organizzazione comune dei mercati

Ritenendo che la misura in esame costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, la Commissione non ha motivo di valutare in quale misura essa contrasti con le organizzazioni comuni di mercato relative ai prodotti cui si applica l'esenzione fiscale.

Articolo 95 del trattato CE

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 95 del trattato CE. A tale riguardo si rammenta che, nella fase in cui può essere deciso l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 169 del trattato, la Commissione ha invitato il governo austriaco ad indicare se riteneva che l'esenzione fiscale costituisse una misura fiscale discriminatoria in contrasto con l'articolo 95 del trattato CE (lettera della Commissione del 6 novembre 1998). La presente decisione, relativa agli aspetti dell'esenzione dall'accisa sulle bevande che si configurano come un aiuto di Stato, non pregiudica l'esito dei contatti tra l'Austria e la Commissione nel quadro del procedimento di cui all'articolo 169 del trattato CE.

Si deve inoltre ricordare che è pendente un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 177 del trattato CE (2). Il tribunale amministrativo austriaco ha chiesto alla Corte di giustizia, con riferimento all'accisa sulle bevande in vigore in Austria, di fornire un'interpretazione provvisoria della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (direttiva 77/ 388/CEE) (3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/80/CE (4), della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (5), modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE (6), e dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

II regime notificato dall'Austria, in virtù del quale sono esentati dall'imposta sulle bevande, pari generalmente al ± 7,58 % (10 % IVA esclusa) del prezzo al dettaglio dei prodotti, il vino ed altre bevande fermentate venduti direttamente al consumatore sul luogo di produzione, è incompatibile con il mercato comune.

L'Austria non può mantenere in vigore il regime di cui al paragrafo 1 oltre il 31 dicembre 1998.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Austria comunica alla Commissione i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1999.

Racc. 1974, pag. 709. Causa 437/97 presentata alla Corte di giustizia delle Comunità

^(*) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. (*) GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31. (5) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. (6) GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 12.